

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 02/E/200113
San Fior, lì 13/01/2020

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: **DETRAZIONE IVA FATTURE DI FINE ANNO**

FATTURE D'ACQUISTO EMESSE NEL 2019 E RICEVUTE NEL 2020

L'esercizio della detrazione per le fatture d'acquisto elettroniche emesse e ricevute a cavallo di fine 2019 soggiace a regole particolari, diverse da quelle che regolano la detrazione delle fatture emesse e ricevute in corso d'anno.

La prima cosa da considerare è che:

1. per esercitare la detrazione è necessario conseguire previamente il possesso della fattura;
2. la data in cui si consegue il possesso è certificata dallo SDI.

Nella tabella che segue, che riporta le indicazioni rinvenibili nel portale "fatture e corrispettivi", è illustrato l'esempio di una fattura d'acquisto "immediata", emessa dal fornitore con data 31/12/2019, ma trasmessa allo SDI entro il dodicesimo giorno successivo, ovvero il 12/01/2020 (la stessa fattura è stata consegnata all'HUB del cliente in pari data).

Tipo fattura	Tipo documento	Numero fattura / Documento	Data emissione	Identificativo fornitore	Imponibile / Importo	Imposta	Sdi / file	Fatture consegnate	Data ricezione	Bollo virtuale	Dettaglio Fattura
Fattura tra privati	Fattura	80	31/12/2019	03154060267	260,00	57,20	2320754415	Fattura consegnata il 12/01/2020	12/01/2020		

L'Art. 1., co. 1 del D.P.R. 23-3-1998 n. 100 stabilisce che:

"1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica".

Tradotta in soldoni, la norma sopra citata prevede che:

- I. **REGOLA:** la liquidazione dell'Iva deve avvenire entro il giorno 16 di ciascun mese, sulla base dei documenti di acquisto di cui si è venuti in possesso entro la fine del mese cui si riferisce la liquidazione stessa (quindi, di regola, la fattura sopra esemplificata non potrà essere portata in detrazione nel mese di dicembre 2019 in quanto ricevuta nel 2020);
- II. **DEROGA:** tuttavia, il diritto alla detrazione potrebbe essere esercitato anche con riguardo ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo¹ (annotandoli in maniera opportuna, per evitare di duplicare la detrazione);
- III. **DEROGA ALLA DEROGA:** quello che è possibile in corso d'anno **non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.**; conseguentemente, l'eccezione di cui al punto precedente (sub II.) non opera nel caso sopra esemplificato!



La detrazione dell'Iva sulla **fattura del 2019 ricevuta nel 2020** (come attestato incontrovertibilmente dallo SDI) può essere esercitata:

- solo a partire dalla liquidazione del mese di **gennaio 2020**
- e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA del 2020 (scadente il 30 aprile 2021).

La detrazione dell'Iva sulla **fattura del 2019, ricevuta dallo SDI nei primi 15 giorni del 2020, non può** essere fatta valere retroattivamente nella liquidazione Iva di **dicembre 2019** (o precedenti).

In passato, con la fattura cartacea, la violazione alle regole suddette ben difficilmente avrebbe potuto essere contestata dall'Agenzia delle Entrate; ma non è più così, dopo l'introduzione generalizzata dell'obbligo della fattura elettronica !

¹ La disposizione cita unicamente i contribuenti mensili; sorge, quindi, il dubbio se i contribuenti trimestrali possono esercitare la detrazione nel trimestre di emissione della fattura, a condizione che la stessa pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo alla scadenza di tale trimestre. Questa interpretazione sembra essere stata ritenuta possibile (e coerente) dall'Agenzia delle entrate nel corso di un Videoforum, tenutosi in gennaio 2019.

FATTURE D'ACQUISTO EMESSE NEL 2019 E RICEVUTE NELLO STESSO 2019

Si consideri, ora, il seguente esempio:

Tipo fattura	Tipo documento	Numero fattura / Documento	Data emissione	Identificativo fornitore	Imponibile / Importo	Imposta	Sdi / file	Fatture consegnate	Data ricezione	Bollo virtuale	Dettaglio Fattura
Fattura tra privati	Fattura	09035734	30/11/2019	03553690268	800,00	176,00	2071536988	Fattura consegnata il 03/12/2019	03/12/2019		

In base a quanto in precedenza esposto, la detrazione dell'Iva esposta nella fattura di questo secondo esempio poteva essere indifferentemente esercitata:

1. con la liquidazione del mese di **dicembre 2019**;
2. retroattivamente, già con la liquidazione del mese di **novembre 2019** (essendo la fattura pervenuta ed annotata prima del **16 dicembre**).

Ma cosa succede se ciò non fosse avvenuto?

Detrazione non esercitata nel 2019

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, il diritto alla detrazione non fosse stato esercitato come sopra indicato (ovvero, nelle liquidazioni di novembre/dicembre 2019):

- I. la fattura potrà essere annotata **"separatamente"** dalle altre del 2020 nel registro iva acquisti del medesimo anno e la detrazione potrà essere recuperata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA del 2019, **cioè entro il 30 aprile 2020, ma direttamente nella dichiarazione stessa**;
- II. al di fuori di questa residua possibilità, la **detrazione andrebbe perduta** (fatta eventualmente salva la possibilità di presentare una dichiarazione Iva integrativa²).

² "L'effettività del diritto alla detrazione dell'imposta e il principio di neutralità dell'IVA sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 (c.d. dichiarazione integrativa a favore), con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile" (circolare 17.1.2018, n. 1/E – par. 4).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili



~ ~ ~ ~ ~
Riassumendo: la detrazione dell'Iva sulla **fattura del 2019, ricevuta nel 2019**, qualora non esercitata **tempestivamente** nelle liquidazioni Iva dello stesso anno, può ancora essere **recuperata**:

- annotando “*separatamente*” nel registro Iva acquisti la fattura stessa entro e non oltre il **30 aprile 2020**
- ed informando opportunamente il professionista incaricato della redazione della dichiarazione **annuale Iva del 2019**, il quale provvederà ad esercitare il diritto alla detrazione nella predetta dichiarazione (ovviamente, se la dichiarazione Iva già chiudeva a credito, lo stesso aumenterà).

Non è, invece, consentito operare la detrazione della fattura ricevuta nel 2019 nelle liquidazioni del 2020.

~~~~~  
Causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere errori o imprecisioni; pertanto, il suo contenuto, che l'autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune.

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria

Documento in fase di trattamento redazionale. SCSCE

Via G. Ungaretti, 12/1  
31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438.76477  
Fax 0438.260346  
www.studioandreetta.it  
andreetta@studioandreetta.it